

CONSEGUENZE CANONICHE DI UNA ECCLESIOLOGIA EUCARISTICA

I. IL PROBLEMA

Nella Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges*, promulgando il nuovo Codice di Diritto Canonico, Giovanni Paolo II ribadisce che «questo nuovo codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico... la ecclesiologia conciliare»¹. Proprio l'interpretazione di questa ecclesiologia è diventata un argomento assai discusso nei decenni del postconcilio. In questa discussione prende posizione la Congregazione per la Dottrina della Fede in un suo documento del 28 maggio 1992², in cui, trattando di alcuni aspetti della Chiesa come comunione, si dedica un capitolo (il capitolo III) anche alle questioni della ecclesiologia eucaristica. Data l'importanza del tema, in primo luogo cercheremo di dare uno sguardo all'insieme della dottrina eucaristica conciliare sottolineandone i punti più rilevanti per la dottrina sulla Chiesa e così anche per il diritto canonico. Dopo questo faremo un cenno alle molteplici conseguenze giuridiche di questa dottrina già canonizzate nel Codice vigente e nella legislazione successiva. Infine esamineremo alcuni punti speciali, sia quelli teologici menzionati dalla Congregazione, in quanto essi hanno

¹ Cost. Ap. *Sacrae Disciplinae Leges*, 25. I. 1983, in AAS 75 (1983) Pars II, XI; testo italiano in *Enchiridion Vaticanum* 8/628.

² Lett. *Communio notio*, in AAS 85 (1993) 838-850.

una rilevanza canonica, che quelli che emergono recentemente nella letteratura canonistica.

II. ASPETTI ECCLESIOLOGICI DELLA DOTTRINA CONCILIARE E DEL MAGISTERO PIÙ RECENTE SULL'EUCARISTIA

1. *Unità degli aspetti dell'Eucaristia*

Il Concilio Vaticano II ribadisce l'unità organica tra il sacrificio e il convito eucaristico e la partecipazione attiva dei fedeli alla Messa come conseguenza della natura teologica dell'Eucaristia (SC 47-48). Nell'insegnamento di Giovanni Paolo II l'Eucaristia è presentata in tutti e tre i suoi aspetti, come un unico sacramento:

«Esso è nello stesso tempo sacramento-sacrificio, sacramento-comunione e sacramento-presenza. E benché sia vero che l'eucaristia fu sempre e deve essere tuttora la più profonda rivelazione e celebrazione della fratellanza umana dei discepoli e confessori di Cristo, non può essere trattata soltanto come un'“occasione” per manifestare questa fratellanza. Nel celebrare il sacramento del corpo e del sangue del Signore, bisogna rispettare la piena dimensione del mistero divino, il pieno senso di questo segno sacramentale, nel quale Cristo, realmente presente, è ricevuto, “l'anima è ricolmata di grazia e a noi vien dato il pegno della gloria futura”. Di qui deriva il dovere di una rigorosa osservanza delle norme liturgiche e di tutto ciò che testimonia il culto comunitario reso a Dio stesso»³.

³ Enc. *Redemptor hominis*, 4. III. 1979, in AAS 71 (1979) 257-324, n. 20; testo italiano in *Enchiridion Vaticanum*, 6/1254.

Per questi motivi teologici, il Codice tratta di tutti gli aspetti dell'Eucaristia in un solo titolo, il primo capitolo del quale viene dedicato alla *celebrazione eucaristica*, la quale è sacrificio e della quale fa parte la comunione⁴ (cc. 899-933). Il secondo capitolo si occupa della *conservazione e venerazione dell'Eucaristia* (cc. 934-944), mentre il terzo capitolo ha per oggetto *l'offerta* data per la celebrazione della Messa (cc. 945-958).

2. Elementi ecclesiologici particolari

Nella dottrina del Concilio Vaticano II l'Eucaristia viene presentata come centro e vertice della celebrazione di tutti i sacramenti (AG 9,2), fonte e apice di tutta la vita cristiana (LG 11; cf. c. 897), fonte e culmine di tutta l'evangelizzazione, alla quale sono strettamente uniti e ad essa ordinati tutti i sacramenti, tutti i ministeri ecclesiastici e tutte le opere d'apostolato (PO 5,2). In questo contesto i teologi mettono in rilievo che i sette sacramenti costituiscono un «cosmo» interdipendente e ben ordinato il cui asse principale va dal sacramento basilare («Grundsakrament») del battesimo fino al sacramento centrale («Zentral-sakrament») dell'Eucaristia, nella quale la struttura sacramentale della Chiesa si esprime nel modo più concentrato⁵.

La riscoperta delle profonde dimensioni teologiche dell'ecclesiologia eucaristica ha prodotto risultati

⁴ Cf. *Communicationes* 4 (1972) 51-52.

⁵ Cf. L. SCHEFFCZYK, *Aspekte der Kirche in der Krise. Um die Entscheidung für das authentische Konzil* (Quaestiones non disputatae I), Siegburg 1993, 36.

di grande valore. Il magistero ecclesiale ribadisce l'importanza dell'aspetto eucaristico per chiarire la natura teologica dell'*unità della Chiesa*. L'unità ed indivisibilità del corpo eucaristico del Signore comprende l'unicità del suo Corpo Mistico, cioè della Chiesa che è una ed indivisibile⁶. È così che proprio l'Eucaristia esclude che le assemblee e le Chiese particolari siano autosufficienti o che ciascun gruppo radunato nel nome di Cristo abbia in se tutto il potere della Chiesa⁷.

In base all'aspetto ecclesiologico dell'Eucaristia alcuni autori cominciano il trattato giuridico-canonico sui sacramenti con questo sacramento⁸. Il principio strutturale del Codice è diverso: esso segue l'ordine dell'iniziazione cristiana collocando le norme sull'Eucaristia dopo quelle del battesimo e della confermazione.

III. LA CONCRETIZZAZIONE DEL SIGNIFICATO DELL'EUCARISTIA NEL DIRITTO

Il significato dell'Eucaristia *per la vita della Chiesa* si concretizza — soprattutto secondo il canone 897, ma anche secondo l'intera normativa del Codice — nei seguenti punti.

⁶ CONG. DOTTR. FEDE, Lett. *Communio* notio, n. 11.

⁷ *Ibid.* Cf. J. RATZINGER, *Nota teologica*, in CONG. PER I VESCOVI, Direct. *La visita «ad limina apostolorum»*, 29. VI. 1988, in *Enchiridion Vaticanum*, 11/1134-1137.

⁸ R. AHLERS, L. GEROSA, L. MÜLLER (Edd.), *Ecclesia a sacramentis. Theologische Erwägungen zum Sakramentenrecht*, Paderborn 1992, 13-25; P. KRÄMER, *Kirchenrecht I. Wort-Sakrament - Charisma*, Stuttgart - Berlin - Köln 1992, 69-79.

1. *Il ruolo costitutivo dell'Eucaristia per la Chiesa*

La Chiesa vive e cresce continuamente per l'Eucaristia. Così l'Eucaristia è una realtà *costitutiva* per la Chiesa: la Chiesa fa l'Eucaristia e viceversa l'Eucaristia fa la Chiesa⁹ (cf. CD 11; c. 369).

Il ruolo costitutivo dell'Eucaristia per la Chiesa consiste soprattutto nella sua funzione come fonte ed espressione dell'unità della Chiesa. Qui si tratta di un rapporto dialettico. Con l'Eucaristia *si esprime e si effettua l'unità del popolo di Dio* e si compie l'edificazione del Corpo di Cristo (cf. 1 Cor 10,17). Per questo la comunione ecclesiastica appare e si realizza nel modo più completo nell'Eucaristia, sacramento dell'unità della Chiesa. La comunicazione nelle cose sacre con i fratelli cristiani separati (soprattutto con quelli non orientali) ha i suoi limiti proprio per questo motivo. In questo senso insegna il Concilio Vaticano II: «la comunicazione in cose sacre non la si deve considerare come un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell'unità dei cristiani. Questa comunicazione dipende soprattutto da due principi: dalla manifestazione dell'unità della Chiesa e dalla partecipazione ai mezzi della grazia. La manifestazione dell'unità per lo più vieta la comunicazione. La partecipazione della grazia talvolta la raccomanda» (UR 8,4)¹⁰.

Da questo segue il principio adottato dal Codice per tale comunicazione (cf. cc. 844, § 1; 908). Secondo il direttorio ecumenico, infatti: «Il sacramento è un'azione di Cristo e della Chiesa per mezzo dello

⁹ Cf. H. DE LUBAC, *Meditación sobre la Iglesia*, Bilbao 1959, 141; T. RINCON, *Disciplina canonica del culto divino*, in AA.VV., *Manual de Derecho Canónico*, Pamplona 1988, 443.

¹⁰ Testo italiano in *Enchiridion Vaticanum* 1/528.

Spirito. La celebrazione di un sacramento in una comunità concreta è il segno della realtà della sua unità nella fede, nel culto e nella vita comunitaria. In quanto segni, i sacramenti, e in modo particolarissimo l'eucaristia, sono sorgenti di unità della comunità cristiana e di vita spirituale e mezzi per incrementarle. Di conseguenza, la comunione eucaristica è inseparabilmente legata alla piena comunione ecclesiale e alla sua espressione visibile»¹¹.

La funzione dell'Eucaristia come segno e fonte di unità si colloca nel contesto della piena comunione con la Chiesa. «All'interno della piena comunione di fede, la comunione eucaristica è l'espressione di questa comunione e quindi dell'unità dei fedeli e, nello stesso tempo, il mezzo che mantiene e rinforza questa unità. Invece praticata in comune da persone che non sono in piena comunione ecclesiale tra loro, la comunione eucaristica non può essere l'espressione della piena unità che l'Eucaristia per natura sua significa e che in tal caso non esiste; perciò tale pratica della comunione non può considerarsi un mezzo da usare per condurre alla piena comunione ecclesiale»¹². In que-

¹¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25.III.1993, n. 129 (Documenti: Santa Sede 20), EDB, Bologna 1993, 58; cf. già SEGR. UNIT. CRIST., Direct. *Ad totam Ecclesiam*, 14. V. 1967, n. 55, in AAS 59 (1967) 590, testo italiano in *Enchiridion Vaticanum* 2/1248; SEGR. UNIT. CRIST., Instr. *In quibus rerum circumstantiis*, 1. VI. 1972, n. 2, in AAS 64 (1972) 519-520.

¹² SEGR. UNIT. CRIST., Nota *Dopo la pubblicazione*, 17. X. 1973, n. 4, in AAS 65 (1973) 617; cf. F. COCCOPALMERIO, *La partecipazione degli acattolici al culto della Chiesa cattolica nella pratica e nella dottrina della Santa Sede dall'inizio del secolo XVII ai nostri giorni* (Ricerche di Scienze Teologiche 5), Brescia 1969; Id.,

sto contesto sembra logico il fatto che anche il nuovo Codice punisce «la partecipazione vietata alle sacre celebrazioni» (c. 1365).

Malgrado lo stretto legame tra la *piena comunione* ecclesiale e quella eucaristica, ribadito estremamente da alcuni autori¹³, queste due cose sono distinte. La piena comunione con la Chiesa cattolica «su questa terra» è un termine tecnico nel CIC (c. 205), il quale indica una comunione anche visibile ed esternamente percettibile con la Chiesa cattolica (cf. c. 96)¹⁴. Tale comunione è una realtà anche giuridica. La comunione per i vincoli dei sacramenti necessaria per la «plena communio» non significa che la persona deve essere attualmente in stato di grazia, ma che ella deve accettare tutti i sacramenti nella fede (LG 14, 2: «omniaque media salutis in ea instituta accipiunt»)¹⁵. L'i-

Communicatio in sacris iuxta novum Codicem, in *Portate Cristo all'uomo* (Studia Urbaniana 23), Roma 1985, II, 215-217.

¹³ Cf. per es. R. AHLERS, *Eucharistie*, in R. AHLERS, L. GEROSA, L. MÜLLER (Edd.), *Ecclesia a sacramentis* (cf. nt. 8), 25; ID., *Communio Eucharistica - Communio Ecclesiastica. Zur wechselseitigen Immanenz von Eucharistie und Kirche*, in R. AHLERS, P. KRÄMER (Edd.), *Das Bleibende im Wandel. Theologische Beiträge zum Schisma von Marcel Lefebvre*, Paderborn 1990, 87-103; L. GEROSA, *La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico*, Fribourg 1984, 264-296.

¹⁴ Cf. A. BORRAS, *Appartenance à l'Église, communion ecclésiale et excommunication*, in *Nouvelle Revue Théologique* 110 (1988) 808-814; V. DE PAOLIS, *Communio et excommunicatio*, in *Periodica* 70 (1981) 271-302.

¹⁵ Cf. G. FELICIANI, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani*, in AA.VV., *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati* (Il Codice del Vaticano II, 6), Bologna 1989, 61; J.M. PIÑERO CARRION, *La ley de la Iglesia. Instituciones Canónicas*, I, Madrid 1985, 335; G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comu-*

dentificazione con la Chiesa ha, infatti, diverse dimensioni¹⁶. Il possesso della grazia giustificante è necessario per una perfetta comunione spirituale con la Chiesa. Tale profonda adesione però ha un significato diverso da quello della piena comunione descritta nel canone 205.

L'Eucaristia come fonte ed espressione dell'unità della Chiesa universale, ha relativamente poche espressioni nel diritto canonico vigente. Eppure è molto significativo che i testi liturgici, tra i quali eminentemente quelli della celebrazione eucaristica, devono esser pubblicati dalla Sede Apostolica, alla quale spetta pure riconoscere le loro versioni in lingue vernacole, ordinare la liturgia della Chiesa intera e anche vigilare che le norme liturgiche siano osservate (c. 838, §§ 1-2). Nelle Chiese orientali cattoliche, se sono Chiese patriarcali o metropolitane «sui iuris», l'approvazione dei testi liturgici spetta all'autorità interna della rispettiva Chiesa, ma è necessaria una previa revisione della Santa Sede (CCEO c. 657, § 1). Pure la norma liturgica che richiede la commemorazione del Romano Pontefice nella Messa è una adeguata espressione di questo aspetto eucaristico dell'unità della Chiesa universale.

Un altro aspetto dell'importanza costitutiva dell'Eucaristia per la Chiesa si manifesta nella definizione della diocesi, la quale costituisce la forma tipica della Chiesa particolare. Nel c. 369, infatti, si dice che il vescovo riunisce la propria diocesi nello Spirito Santo «mediante il Vangelo e l'Eucaristia» (CD 11a; cf.

nione. *Compendio di diritto ecclesiale*, Milano - Roma 1993², 93, n. 72.

¹⁶ Cf. A. BORRAS, *Appartenance* (cf. n. 14) 814.

LG 26a). Per la parrocchia (c. 528, § 2), come pure per il seminario (c. 246, §1) o per la casa religiosa (c. 608) si ribadisce soltanto che l'Eucaristia deve essere il centro di queste comunità. Alcuni vedono in questa differenza di formulazione un difetto del Codice¹⁷. Sembra però che la scelta del legislatore sia giustificata proprio dal fatto che queste ultime comunità, diversamente dalle diocesi, non sono delle Chiese particolari, per cui anche il ruolo costitutivo dell'Eucaristia ha un altro significato riguardo ad esse. Nel loro caso non si tratta di una necessaria, stabile ed autonoma presenza della possibilità di celebrare l'Eucaristia nella comunità. Tale possibilità viene garantita dalla persona del vescovo consacrato, pastore proprio della diocesi. È così che nel quadro dell'interdipendenza dei sacramenti, il sacramento dell'Eucaristia e quello dell'ordine compiono il loro ruolo costitutivo per la Chiesa, strettamente collegati uno con l'altro. Nella terminologia dei testi conciliari¹⁸ e del Codice¹⁹, infatti, il termine «Chiesa» viene riservato per le comunità nelle quali — almeno strutturalmente e virtualmente, anche se non sempre attualmente (per es. nella diocesi vacante) — è vivo ed operante anche l'ordine episcopale. Nella definizione della diocesi formulata nel decreto *Christus Dominus* (11a) e adottata anche dal CIC gli elementi essenziali sono la porzione del popolo di Dio e il vescovo coadiuvato dal suo presbiterio²⁰. La nota distintiva della diocesi, per la sua stessa natu-

¹⁷ Per es. R. AHLERS, *Eucharistie* (cf. nt. 13) 25.

¹⁸ Cf. X. OCHOA, *Index verborum cum documentis Concilii Vaticani secundi*, Roma 1967, 164-173.

¹⁹ Cf. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici*, Roma 1983, 142-147.

²⁰ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto* (cf. nt. 15), 42, 43-44 n. 27.

ra, è che venga unita dal vescovo per mezzo del vangelo e dell'Eucaristia nello Spirito Santo. Tale unità come destinazione naturale può appartenere all'essenza della Chiesa particolare dato che la parte del popolo di Dio che la costituisce, in quanto comunione dei fedeli, «ha una relazione diretta con l'Eucaristia»²¹. Analogamente ai «fini» del matrimonio, sembra che si tratti anche qui di una destinazione naturale, senza la quale la cosa — nel nostro caso la diocesi — non può avere la propria identità. Un'esclusione radicale di questa destinazione intrinseca nel momento della costituzione della diocesi avrebbe per effetto la nullità della fondazione (come diocesi), cioè se — in una ipotesi assai assurda — un gruppo di fedeli venisse affidato al governo di un vescovo con l'assoluta esclusione dell'Eucaristia in questa comunità da parte dell'autorità ecclesiastica che fonda la «diocesi», tale gruppo di fedeli non diventerebbe una vera diocesi. Se invece dopo la costituzione della diocesi i fedeli o il vescovo della comunità cessassero di celebrare l'Eucaristia, ciò non di meno la diocesi non sarebbe automaticamente estinta²². Una siffatta estinzione potrebbe avvenire poi dopo un distacco della comunità in questione dalla fede e dalla piena comunione con la Chiesa universale, e in quanto la successione episcopale fosse interrotta o il contenuto dell'ufficio di quel-

²¹ G. GHIRLANDA, *Il diritto* (cf. nt. 15) 40, n. 26; cf. A. LONGHITANO, *Le chiese particolari*, in AA.Vv., *Chiesa particolare e strutture di comunione* (Il Codice del Vaticano II, 5), Bologna 1985, 30 («La scelta dell'ecclesiologia eucaristica fatta dal legislatore è confermata dal c. 899 § 2, in cui l'eucaristia non è considerata solamente come uno dei sacramenti della chiesa, ma come la principale manifestazione della chiesa stessa»).

²² Vedi *infra* IV. 2.

lo che guida la comunità fosse fundamentalmente diverso da quello di un vero vescovo diocesano. La storia della Riforma fornisce degli esempi per un siffatto cambiamento²³. Sotto l'aspetto giuridico dovrebbero applicarsi pure le regole concernenti l'estinzione delle persone giuridiche per chiarire se una diocesi sia veramente estinta. Dato che la diocesi è una persona giuridica pubblica nell'ordinamento della Chiesa (cf. c. 373), essa si estingue se è soppressa legittimamente dall'autorità competente²⁴ o se ha cessato la sua attività per lo spazio di cento anni (c. 120). È solo in questo senso che la scomparsa intenzionale della vita eucaristica in una diocesi potrà contribuire all'estinzione della medesima.

2. *La funzione dell'Eucaristia come «memoriale»*

Il *memoriale* è un termine culturale. Non indica un semplice ricordo, ma una celebrazione rituale che «ricorda e rievoca un evento passato e lo rende pre-

²³ Cf. per es. E. ISERLOH, *Die deutsche Fürstenreformation*, in H. JEDIN (hrsg.), *Handbuch der Kirchengeschichte*, IV *Reformation, katholische Reform und Gegenreformation*, Freiburg-Basel - Wien 1985, 310-311; per la Danimarca, dove la soppressione statale delle diocesi era particolarmente rapida vedi E. ISERLOH, *Europa im Zeichen des Pluralismus der Konfessionen*, ivi 317 («Die Bischöfe wurden gefangengesetzt, von der weltlichen Regierung ausgeschlossen und ihre Güter für die Krone eingezogen. Durch einen Reichstagsprozeß vom 30. Oktober 1536 wurden sie abgesetzt und durch Superintendenten ersetzt. Diese waren im Grunde königliche Beamte»).

²⁴ Questa autorità è quella che ha eretto la diocesi, cioè la suprema autorità ecclesiastica (c. 373); cf. per es. P.V. PINTO, in Id. (ed.), *Commento del Codice di diritto canonico* (Studia Urbaniiana 21), Roma 1985, 72.

sente e operante»²⁵. Il sacrificio eucaristico è *memoriale* della morte e della risurrezione del Signore, nel quale si perpetua il Sacrificio della Croce. Il Sacrificio di Cristo è unico (Eb 9,12), «non solo viene applicato nei suoi frutti, ma è reso attuale e viene perpetuato sacramentalmente, mediante il rito istituito da Cristo stesso nell'ultima cena»²⁶.

3. *L'Eucaristia come fonte e culmine del culto e della vita cristiana*

Il sacrificio eucaristico è *il culmine e la fonte* di tutto il culto e di tutta la vita cristiana. Per questo anche il canone 897 aggiunge che gli altri sacramenti e tutte le opere di apostolato sono strettamente legati alla santissima Eucaristia e ad essa sono ordinati. Forse a questo aspetto, anziché al tema della piena comunione, si ricollega la norma del canone 915, secondo la quale non devono essere ammessi alla sacra comunione «gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto». Qui si tratta, infatti, di situazioni che non comportano necessariamente la perdita della piena comunione nel senso tecnico giuridico della parola (cf. c. 205), sebbene tocchino sempre la perfetta integrazione nella vita cristiana, nell'apostolato e nel culto della Chiesa.

Pure a questo aspetto appartiene l'obbligo dei fedeli di partecipare alla Messa la domenica e le altre

²⁵ S. DE GIORGI, *L'Eucaristia: vita e missione della Chiesa*, in *Monitor Ecclesiasticus* 115 (1990) 147.

²⁶ J. MANZANARES, *L'Eucaristia*, in AA. Vv., *I sacramenti della Chiesa* (Il Codice del Vaticano II, 8), Bologna 1989, 80.

feste di precetto (c. 1247). Non sembra neanche qui che si tratti di un requisito dell'essere cristiano indispensabile per natura. Il legislatore pretende piuttosto un comportamento molto utile per lo sviluppo del fedele verso la pienezza della vita cristiana. La partecipazione alla celebrazione dell'Eucaristia è un mezzo importantissimo per la salvezza personale e anche fonte di vita e di grazia per la Chiesa. Non si può dire tuttavia che uno non possa assolutamente salvarsi se non ha ricevuto ancora questo sacramento o non abbia mai potuto assistere a una Messa. La frequenza della Messa obbligatoria (domeniche e giorni di festa) è ovviamente una questione regolata dallo «*ius humanum ecclesiasticum*», sulla base del precetto divino di santificare le feste.

Nell'ambito delle conseguenze giuridiche di questo aspetto dell'Eucaristia si colloca pure l'obbligo dei fedeli «di ricevere almeno una volta all'anno la sacra comunione» (c. 920, § 1). Anche di questa norma si può dire che è «di diritto umano», cioè che il prescritto giuridico di ricevere con una frequenza determinata la Santissima Eucaristia non è una conseguenza necessaria per natura del valore dell'Eucaristia per la salvezza. L'obbligo morale di servirsi dei mezzi della salvezza, e così anche di ricevere la sacra comunione, non è tanto determinato riguardo alla frequenza e alle altre circostanze. È possibile che una persona concreta sia moralmente tenuta a comunicarsi molto più frequentemente. Anzi, per certe categorie di persone — per i chierici (cc. 276, § 2, 2°; 904) e per i religiosi (c. 663, § 2) — è il Codice stesso che prevede una maggior frequenza della partecipazione alla celebrazione eucaristica, della comunione o persino — per i religiosi — dell'adorazione del Santissimo. Per gli sposi si raccomanda vivamente la comunione per ricevere

fruttuosamente il sacramento del matrimonio (c. 1065, § 2). Tutte queste norme però contengono o una raccomandazione o un precetto generico²⁷, i quali costituiscono uno stimolo alla loro ulteriore concretizzazione nella legislazione particolare o nel diritto proprio.

4. *L'azione gerarchicamente ordinata della Chiesa*

La celebrazione eucaristica è *azione di Cristo e della Chiesa* (cf. PO 13,3). È Cristo che si offre in essa per il ministero del sacerdote. Cristo Signore è quindi l'unico agente principale nella Messa, «unico, sommo ed eterno sacerdote, unico mediatore tra Dio e gli uomini»²⁸ (cf. 1 Tim 2, 5-6; Eb 7, 24-25, ecc.). È soggetto della celebrazione eucaristica pure la Chiesa, come nel caso di ogni azione liturgica (cf. c. 834). Essa agisce come «popolo di Dio gerarchicamente ordinato»²⁹. Per questo nessuna Messa è privata, ma celebrazione della Chiesa³⁰ e soprattutto di Cristo stesso. Così è possibile, anche se non ideale, che il sacerdote celebri la Messa, per una giusta e ragionevole causa, pure senza la partecipazione dei fedeli (cc. 904; 906). Nella celebrazione eucaristica, infatti, non sono soltanto il sacerdote e la comunità dei presenti che pregano, ma sta supplicando con loro l'intera Chiesa, la quale mediante l'uso dei testi liturgici ap-

²⁷ Cf. P. ERDÖ, *Expressiones obligationis et exhortationis in Codice Iuris Canonici*, in *Periodica* 76 (1987) 22-25.

²⁸ Cf. S. DE GIORGI, *L'Eucaristia* (cf. nt. 25) 154.

²⁹ *Institutio generalis Missalis Romani*, n. I, 1; cf. c. 837, § 1.

³⁰ Cf. S. CONGR. RIT., *Instr. Eucharisticum mysterium*, 25. V. 1967, n. 3d, in *AAS* 59 (1967) 542.

provati esprime anche la propria unione spirituale³¹ (cf. cc. 834, § 2; 835).

Il § 2 del canone 899 mette l'accento sul fatto che la Chiesa in quanto — assieme a Cristo, suo Capo — è *soggetto della celebrazione eucaristica*, agisce come intera comunità.

In questo paragrafo la celebrazione eucaristica viene chiamata col termine greco di *Sinassi* che significa assemblea, adunanza, riunione. Il popolo di Dio è, infatti, chiamato a radunarsi sotto la presidenza del Vescovo³².

Il Vescovo o il sacerdote dipendente dalla sua autorità, nella celebrazione, *rivestono la persona di Cristo*³³. I sacerdoti sono, infatti, «detentori di un'autorità che viene loro da Cristo Capo e Pastore, sono posti — col loro ministero — *di fronte alla Chiesa* come prolungamento visibile e segno sacramentale di Cristo nel suo stesso stare di fronte alla Chiesa e al mondo, come origine permanente e sempre nuova della salvezza, 'lui che è il salvatore del suo corpo' (Ef 5, 23)»³⁴. Il sacerdote rappresenta il popolo nell'Eucaristia soltanto perché riveste la persona di Cristo, in quanto egli è il Capo di tutti i membri³⁵.

Tutti i fedeli che vi assistono, concorrono alla ce-

³¹ GIOVANNI PAOLO II, Ep., *Dominicae cenae*, 24. II. 1980, n. 12, in AAS 72 (1980) 144.

³² Cf. S. DE GIORGI, *L'Eucaristia* (cf. nt. 25) 155.

³³ Cf. CONC. DI TRENTO, Sess. XXII, Decr. *de Missa* c. 2: DS 1743; LG 10. 28; c. 900, § 1.

³⁴ GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Pastores dabo vobis*, 25. III. 1992, n. 16, in AAS 84 (1992) 682; testo italiano: ed. Città del Vaticano 1992, 34.

³⁵ Cf. Pio XII, Enc. *Mediator Dei*, 20. XI. 1947, in AAS 39 (1947) 553: DS 3850; *Institutio generalis Missalis Romani*, n. 10.

lebrazione eucaristica non semplicemente facendosi rappresentare mediante il sacerdote celebrante, ma «per via di partecipazione personale, secondo il proprio modo, al quale 'hanno diritto in forza del battesimo'»³⁶ (cf. SC 14). I modi diversi della partecipazione seguono dalla diversità degli ordini e dei compiti liturgici. La comunione, il comune ascolto della parola di Dio, la partecipazione all'offerta del sacrificio, alle preghiere e al canto, i gesti e gli atteggiamenti del corpo, riuniscono i fedeli che assistono alla celebrazione eucaristica³⁷. Servizi particolari possono essere per esempio quelli dell'accollito, del lettore, del salmista, dei cantori, dei musicisti, specialmente dell'organista, del maestro di coro, nonché di altri che svolgono determinate funzioni in presbiterio (come il ministro straordinario della distribuzione della comunione, coloro che portano il messale, la croce, i ceri, il pane, il vino, l'acqua e il turibolo) o fuori del presbiterio (come il commentatore, coloro che accolgono i fedeli alla porta della chiesa, o raccolgono le offerte in chiesa)³⁸.

IV. QUESTIONI SPECIALI

1. *La partecipazione all'Eucaristia e l'essere cristiano*

Dato il ruolo costitutivo dell'Eucaristia per la Chiesa, non mancano autori che applicando questa visione ai singoli fedeli affermano: «Un cristiano non è

³⁶ J. MANZANARES, *L'Eucaristia* (cf. nt. 26) 82.

³⁷ Cf. *Institutio generalis Missalis Romani*, n. 62.

³⁸ Cf. *Institutio generalis Missalis Romani*, nn. 63-73.

più cristiano se non partecipa mai più alla celebrazione eucaristica»³⁹. Sembrerebbe, infatti, che l'essere cristiano, che nel senso ontologico e giuridico dipende soltanto dal fatto del battesimo (c. 96) e che non può cessare, sarebbe veramente molto formale se il cristiano non volesse più partecipare all'Eucaristia. Tuttavia, anche quei fratelli cristiani che sono membri di comunità eccelsiali nelle quali manca la valida celebrazione eucaristica, sono cristiani nel senso vero e proprio della parola. Quindi, il carattere costitutivo dell'Eucaristia per la Chiesa non si trasferisce meccanicamente al fatto ontologico e personale dell'essere cristiano.

2. *La celebrazione dell'Eucaristia e l'essere Chiesa*

Nella stessa logica del punto precedente bisogna esaminare, in che consiste l'effetto costitutivo dell'Eucaristia per la Chiesa. Alcuni mettono l'accento sul momento della celebrazione attuale del sacrificio eucaristico dicendo che se la Chiesa rinunciassero completamente a celebrare l'Eucaristia, essa cesserebbe di essere Chiesa⁴⁰. Come dicevamo sopra circa il rapporto tra l'Eucaristia e la diocesi, l'aspetto eucaristico indispensabile per l'esistenza di una Chiesa non si colloca nell'ambito della volontà o del semplice comportamento dei membri della rispettiva comunità, cioè il minimo necessario per l'esistenza di una Chiesa non è

³⁹ R. AHLERS, *Eucharistie* (cf. nt. 13), 17 («Ein Christ ist kein Christ mehr, wenn er nie mehr an einer Eucharistiefeier teilnimmt»).

⁴⁰ R. AHLERS, *Eucharistie* (cf. nt. 13), 17 («Wenn die Kirche ganz darauf verzichten würde, Eucharistie zu feiern, würde sie aufhören, Kirche zu sein»).

una determinata frequenza della celebrazione eucaristica in essa, né la volontà dei membri della comunità di celebrare in futuro l'Eucaristia, ma una necessaria, stabile ed autonoma presenza della possibilità di celebrare l'Eucaristia nella comunità. Questa presenza, infatti, viene garantita dall'ordine episcopale. La mancanza della volontà di celebrare il sacrificio eucaristico in una Chiesa particolare significherebbe però certamente un gravissimo difetto disciplinare, morale o anche di fede, il quale potrebbe toccare senza dubbio anche la pienezza della comunione con la Chiesa cattolica.

Riguardo alla Chiesa cattolica universale, nella quale, in questo mondo, sussiste la Chiesa di Cristo (cf. *LG* 8b; c. 204, § 2), il Codice afferma che essa è persona morale per la stessa istituzione divina (c. 113, § 1). Il rappresentante di questa persona è la suprema autorità ecclesiastica, cioè il Romano Pontefice o il Collegio dei vescovi (sempre insieme al suo capo) (cf. cc. 331-333; 336). Per questo non sembra possibile che questa autorità, rappresentando la Chiesa cattolica universale, rinunci liberamente, completamente e definitivamente alla celebrazione dell'Eucaristia. Un tale atto, infatti, sarebbe contrario ai principi basilari della fede e del morale cristiana e toccherebbe la permanenza della Chiesa nella verità (cf. Mt 16, 18), soprattutto se avesse il carattere di una definizione dottrinale. Secondo la definizione del Concilio Vaticano I però una siffatta decisione sarebbe impossibile per il carisma dell'infallibilità⁴¹.

⁴¹ Cost. dogmatica *Pastor aeternus*, 18. VII. 1870, cap. 4: *DS* 3073-3074.

3. *La partecipazione al sacrificio eucaristico come esercizio del sacerdozio comune dei fedeli*

Un merito particolarmente importante delle ricerche della nota canonista tedesca Reinhild Ahlers è lo speciale rilievo dato allo stretto legame tra la partecipazione all'Eucaristia e il sacerdozio comune dei fedeli, il quale, da parte sua, si basa sul battesimo e in modo speciale anche sulla confermazione⁴². Una bella illustrazione di questo rapporto tra la confermazione e l'Eucaristia è l'antica regola liturgica, secondo la quale alla processione dell'offertorio della Messa non potevano partecipare che i fedeli già confermati⁴³. La portata di questa connessione diventa ancor più chiara se prendiamo in considerazione che la partecipazione attiva alla Messa comprende — nel caso ideale — anche la sacra comunione⁴⁴. Questo vuol dire che tale aspetto teologico viene espresso più chiaramente da una regolamentazione giuridica che rispetta l'ordine tradizionale dell'iniziazione cristiana facendo precedere la confermazione alla prima comunione. Non trascurando il valore delle ragioni avanzate spesso in favore di un'altra soluzione pastorale, bisogna riconoscere l'opportunità teologica della normativa vigente nelle Chiese orientali e l'importanza della disposizione del canone 891 del Codice latino, la quale prevede per regola generale l'età di discrezione per la confermazione e comunque offre la possibilità di una regola-

⁴² Cf. R. AHLERS, *Eucharistie* (cf. nt. 13), 17-18.

⁴³ Ivi, con riferimento a K. NEUNDÖRFER, *Der Laie in der Kirche*, in ID., *Zwischen Kirche und Welt. Ausgewählte Aufsätze aus seinem Nachlaß*, hrsg. L. Neundörfer - W. Dirks, Frankfurt 1927, 56-57.

⁴⁴ Vedi sopra; cf. *Institutio generalis Missalis Romani*, n. 62.

mentazione particolare o di una prassi basata sul diritto universale, che conserva l'ordine classico dell'iniziazione cristiana.

V. CONCLUSIONE

Dopo questo breve riassunto di alcuni aspetti e problemi attuali di una regolamentazione canonica basata su una ecclesiologia eucaristica conforme all'insegnamento del Concilio Vaticano secondo, possiamo concludere che le conseguenze dell'accento messo sull'Eucaristia nel contesto ecclesiologico sono molteplici. Il primo e più appariscente effetto è la maggior organicità della disciplina sacramentale e di quella riguardante il rapporto dei fedeli con la Chiesa stessa. Ci sono, certamente, delle iniziative nella dottrina che a volte richiedono ulteriore approfondimento per chiarire i limiti tra la sfera ontologica e quella morale della Chiesa e della vita cristiana per identificare l'incidenza concreta dell'Eucaristia nei diversi settori e per trovarne l'espressione giuridico-canonica più adeguata. Tuttavia sembra che nella canonistica assistiamo ad uno sviluppo dottrinale molto promettente, il quale può contribuire notevolmente ad una fondazione teologica concreta dei diversi istituti giuridici della Chiesa.

PÉTER ERDÖ